

Contestazione sulla tempestività del deposito - Allegazione della pec di esito controlli - Insufficienza - Produzione della pec di consegna (nel formato .msg o nel formato .eml) - Necessità.

In tema di deposito telematico di atti processuali, ogni tentativo di deposito genera una PEC di esito controlli, ma soltanto la PEC con ricevuta di avvenuta consegna - che viene rilasciata dal gestore del Ministero della giustizia nel momento in cui il messaggio contenente la busta telematica è ricevuto nella casella PEC di detto Ministero - contiene il messaggio di invio con la relativa busta allegata; pertanto, ogni qual volta sia in contestazione la tempestività del deposito di un atto, non è sufficiente allegare la PEC di esito controlli, ma è necessario produrre (nel formato .msg o .eml) la PEC di consegna, in quanto solo l'esame di questa consente di verificare che cosa e quando è stato depositato.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 16211 del 17/06/2025 (Rv. 674996 - 01)